REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

GRUPPO CONSILIARE
PARTITO DEMOCRATICO

CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA
XI LEGISLATURA
Moz N. 1348

Firenze, 27 giugno 2023

AOO - CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA
04 LUG. 2023
N. 8106 / 2.18.1

Al Presidente del Consiglio regionale

Mozione ai sensi dell'articolo 175 del regolamento interno

Oggetto: In merito alla progressiva implementazione della presenza sul territorio delle "culle per la vita".

IL CONSIGLIO REGIONALE

Premesso che:
- per "culle per la vita" si intende una struttura concepita appositamente in cui poter lasciare, totalmente protetti, i neonati da parte delle mamme in difficoltà nel pieno rispetto della loro privacy e della sicurezza del bambino e della bambina;
- tali strutture sono generalmente localizzate in luoghi facilmente raggiungibili e dotati di una serie di dispositivi quali il riscaldamento, il presidio di controllo ventiquattro ore su ventiquattro e la rete con il servizio di soccorso medico al fine di garantire un pronto intervento in caso di necessità;
- i dati più recenti sui neonati non riconosciuti dalle mamme italiane diffusi dalla Società Italiana di Neonatologia stimano in circa 275 casi l'anno – in calo rispetto alle rilevazioni del passato – il fenomeno, lo 0,07% del totale dei bambini nati, concepiti da donne di tutte le età e condizioni sociali, che vivono con difficoltà la maternità per motivi diversi e complessi, come disagi socioeconomici e solitudine, oppure che per scelta libera e autonoma preferiscono questa soluzione per poter dare comunque un futuro al loro bambino (https://www.sin-neonatologia.it/quanti-neonati-vengono-affidati-allospedale-ogni-anno-2/);

Visto il D.P.R 3 Novembre 2000 n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127);

Visto, in particolare, il comma 1 del D.P.R di cui sopra, in cui si afferma che "La dichiarazione di nascita è resa da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dalla ostetrica o

da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata";

Richiamati:

- l'articolo 1 della Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata dall'assemblea generale dell'ONU il 18 dicembre 1979, in cui si afferma che "l'espressione 'discriminazione nei confronti della donna' concerne ogni distinzione, esclusione o limitazione basata sul sesso, che abbia come conseguenza, o come scopo, di compromettere o distruggere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, da parte delle donne quale che sia il loro stato matrimoniale, dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale e civile o in ogni altro campo, su una base di parità tra l'uomo e la donna";
- l'articolo 12, comma 1 della sopracitata convenzione in cui si afferma che "Gli Stati parte prenderanno tutte le misure adeguate a eliminare la discriminazione nei confronti delle donne nel campo delle cure sanitarie al fine di assicurare loro, in condizione di parità con gli uomini, i mezzi per accedere ai servizi sanitari, compresi quelli che si riferiscono alla pianificazione familiare";
- l'articolo 2 della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (CRC), approvata dall'Organizzazione delle nazioni unite (ONU) in data 20 novembre 1989, che sancisce il principio di non discriminazione, ovvero dispone che tutti i diritti affermati nella CRC si applicano a tutti i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze "senza distinzione di sorta e a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza";
- l'articolo 24 "Diritto alla salute dei bambini" della sopracitata CRC, nel cui primo paragrafo afferma che gli Stati devono riconoscere "il diritto della persona di minore età al godimento del più alto livello di salute possibile", impegnandosi a "garantire a tutti i minori l'accesso ai servizi sanitari e riabilitativi";
- il paragrafo 96 della Piattaforma di Pechino adottata dalle Nazioni Unite nel corso della Conferenza Mondiale sulle donne del 1995 in cui si afferma che: "I diritti fondamentali delle donne includono il loro diritto ad avere il controllo e a decidere liberamente e responsabilmente circa la propria sessualità, inclusa la salute sessuale e riproduttiva, senza coercizione, discriminazione e violenza";

Ricordato che:

- lo Stato garantisce il diritto all'informazione per ogni donna, la quale può ottenere assistenza psicologica e sanitaria prima del parto, durante il parto e dopo il parto, unitamente ad ogni genere di indicazione che possa prospettare soluzioni attuabili sia nel senso del riconoscimento (forme di sostegno alla maternità ed alla genitorialità, aiuti a livello socio-assistenziale e sanitario) che del non riconoscimento (diritto a partorire nel più assoluto anonimato e di non riconoscere il nascituro) e ha inoltre diritto ad essere informata, in caso di incertezza sulla scelta da operare, sulla possibilità di usufruire di un ulteriore periodo di riflessione dopo il parto (della durata non superiore a due mesi);

- l'ordinamento italiano garantisce inoltre il diritto al segreto del parto, in cui viene assicurata assoluta segretezza da parte di tutti i servizi sanitari e sociali coinvolti alla madre che decide di non riconoscere il nato, e consente alla madre stessa di non essere nominata nell'atto di nascita;

Considerato che:
- è compito dello Stato garantire il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, tutelando la vita umana dal suo inizio, e contemporaneamente difendere le libertà individuali e l'autodeterminazione delle donne, le quali possono scegliere se riconoscere oppure no, per fondati motivi, il proprio figlio;
- l'affidamento dei neonati alle culle per la vita dà loro la possibilità di essere assistiti al meglio ed immediatamente, garantendogli una migliore prospettiva di vita rispetto a quelli che ancora, purtroppo, vengono lasciati in altri luoghi, in situazioni non protette e rischiose;

Preso atto che:
- dal 2012 al 2022, su quasi 289 mila parti in Toscana sono stati 184 quelli in anonimato: tra questi 98 di donne italiane e gli altri di madri di cui non è specificata la cittadinanza (https://www.toscana-notizie.it/-/-mamma-segreta-si-aggiorna-rafforzati-i-percorsi-integrati-per-la-presa-in-carico);
- in Toscana è possibile partorire in anonimato in tutti gli ospedali del territorio rivolgendosi al proprio medico, ai consultori, ai servizi sociali del comune o della Asl, ad uno dei quattro "Centri per l'adozione" presso i comuni di Firenze, Prato, Pisa e Siena, o anche direttamente alla maternità dell'ospedale più vicino al momento del parto;
- il Servizio Sanitario Regionale della Toscana garantisce opportuna formazione agli operatori dei servizi territoriali e ospedalieri per informare e sostenere le donne in tutto il percorso;

Ricordato che:
- in Toscana è attivo dal 1999 il progetto "Mamma Segreta" realizzato dalla Regione in collaborazione con l'Istituto degli Innocenti, la Asl ed il Comune di Prato per la tutela della vita delle donne e dei bambini, per prevenire l'abbandono alla nascita e sostenere gestanti e madri in grave difficoltà:
- il progetto garantisce sostegno e assistenza sanitaria, accompagnando la donna verso una scelta consapevole dopo aver avuto tutte le informazioni necessarie sui propri diritti e doveri e si pone l'obiettivo di prevenire l'abbandono dei bambini alla nascita, assicurando la loro presa in carico ai fini dell'adozione da parte di una famiglia pronta ad accoglierli;

Preso atto che:
- nel 2023 la Regione Toscana ha aggiornato le linee di indirizzo definite all'interno del progetto "Mamma segreta" che si rivolge a tutte le donne che abbiano manifestato incertezza rispetto al riconoscimento del proprio bambino o la volontà di non procedere al riconoscimento;
- tra le modifiche del progetto c'è anche l'adeguamento a nuovi indirizzi che aggiornano le disposizioni sul diritto all'oblio assicurato alla donna che opta per il parto in anonimato – fino ad oggi prevalente su ogni altra considerazione – andando incontro all'eventuale richiesta del figlio, che può presentare istanza al Tribunale dei minorenni per ricercare informazioni sulle proprie

origini, ed in seguito alla quale la madre biologica può decidere se svelare o meno la propria identità;

Considerato che:

- la nascita di un bambino è un evento straordinario che incide profondamente nella vita concreta, emotiva e relazionale di una donna che, per motivazioni diverse, potrebbe non essere pronta ad accogliere la propria maternità;
- qualsiasi motivazione che porti al mancato riconoscimento del proprio bambino da parte di una donna deve essere ascoltata e riconosciuta ed è compito delle istituzioni predisporre tutte le iniziative necessarie di supporto alle donne (e ai nascituri) per evitare decisioni drammatiche e spesso affrettate al momento del parto, come anche infanticidi o interruzioni di gravidanza realizzate con metodi illeciti;
- le "culle per la vita" in Italia sono meno di sessanta distribuite in maniera disomogenea su tutto il territorio e in Toscana risultano presenti nelle città di Firenze, Massa ed Empoli;
- queste strutture rappresentano uno strumento importante che consente di lasciare il bambino che non viene riconosciuto a una vita sicura salvandolo, di fatto, da un'esistenza che una donna ritiene insostenibile per lei stessa, per molteplici motivi, con quel neonato;

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

a promuovere, di concerto con le Aziende unità sanitarie locali, una progressiva implementazione della presenza sul territorio delle "culle per la vita", con particolare riferimento a tutti i presidi ospedalieri in cui è presente un punto nascita, nell'ottica di rafforzare ulteriormente il sostegno e l'assistenza e alle donne verso una scelta consapevole, garantire il diritto di scelta e autodeterminazione e perseguendo, contestualmente, il primario obiettivo di prevenire l'abbandono dei bambini alla nascita.

I Consiglieri

IACOPO MELIO

ANNA PARIS

ANDREA PIERONI

VINCENZO CECCARELLI

MASSIMILIANO PIERINI

GIACOMO BUGLIANI